



Mons. Leonardo D'Ascenzo
ARCIVESCOVO di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE di NAZARETH

Prot. n. 631/21

Vista la nota "L'annuncio del Vangelo nelle feste religiose popolari. A vent'anni dalla nota pastorale delle Chiese di Puglia Le nostre feste" emessa dalla Conferenza Episcopale Pugliese il 01.10.2020, in particolare i principi generali indicati in appendice ad essa;

Atteso che rientra nella nostra potestà disciplinare la materia oggetto della predetta nota a norma del Codice di Diritto Canonico, in particolare dei cann. 838 §4, 839 §2, 1244, desiderando recepirli con apposito nostro decreto, tenute conto delle esigenze della comunità diocesana e delle peculiarità delle tradizioni locali;

Ascoltati il Consiglio presbiterale diocesano nella riunione del 23.02.2021 e il Consiglio pastorale diocesano nella riunione del 02.03.2021 circa i contenuti e le modalità applicative della predetta nota;

in virtù della Nostra Potestà Ordinaria, col presente decreto,

PROMULGHIAMO
le seguenti disposizioni circa le feste religiose popolari:

Principi generali

Art. 1

Le nostre feste religiose tradizionali con i loro apparati esterni (luminarie, fuochi pirotecnici, bande) sono un patrimonio di cultura e di bellezza come manifestazioni di pietà popolare. E però necessario che non favoriscano in nessun modo esagerazioni e sprechi che risulterebbero in dissonanza con il Vangelo e con le esigenze della giustizia e sarebbero contro-testimonianza nei confronti di ogni povertà.

Art. 2

Il nostro contesto sociale richiede agli organizzatori di una festa religiosa, oltre che gusto evangelico, anche nuove forme festose di manifestazioni culturali, promozionali del genio di ogni territorio e, comunque, più aderenti alla sensibilità contemporanea. Le tradizioni, infatti, quando sono autentiche, sempre si rinnovano altrimenti risulterebbero anacronistiche.

Art. 3

§1. Tutte le feste (patronali, parrocchiali, confraternali) devono rispettare la regola dell'Anno Liturgico, non possono sovrapporsi cioè alle domeniche di Avvento, Quaresima, Pasqua.

Pertanto, le processioni relative al Titolare della parrocchia, della chiesa o della confraternita o -in onore della Beata Vergine Maria e dei Santi comunque venerati presso di esse, abbiano luogo nel giorno in cui si celebra la relativa solennità o festa; tuttavia, previa istanza del Parroco o del Priore d'intesa col Padre spirituale, vagliata attentamente l'opportunità pastorale, la Curia arcivescovile potrà concedere licenza perché esse abbiano luogo il sabato o la domenica immediatamente successivi alla festa liturgica, se questa cade nel tempo Ordinario.

§2. Sia comunque fatto salvo in ogni caso il principio liturgico secondo cui «il giorno del Signore, in quanto "festa primordiale" e "fondamento e nucleo di tutto l' Anno liturgico", non deve essere subordinato alle manifestazioni di pietà popolare»¹; pertanto, in una domenica del tempo Ordinario, primi vesperi inclusi, nella quale fosse posticipata una processione, i pastori celebrino l'Eucaristia secondo il formulario e adottando le letture propri della domenica, avendo cura di «istruire i fedeli sul legame esistente tra le feste dei Santi e la celebrazione del mistero di Cristo".

Art. 4

Nell'organizzazione della festa (patronale, parrocchiale,. confraternale) si faccia molta attenzione nel dare maggiore rilievo all'annuncio della Parola di Dio attraverso la scelta di temi biblici da inserire nel programma di preparazione, come pure l'attualizzazione del programma pastorale diocesano.

Art. 5

§ 1. Ogni festa religiosa richiede la costituzione di un Comitato presieduto da un Presidente e composto da altri collaboratori; il Parroco, il Rettore o il Padre spirituale della Confraternita vigilino attentamente sull'operato del predetto Comitato.

§2. Nel caso si tratti di festa confraternale, il Comitato coincide con il Consiglio Direttivo della Confraternita ed è presieduto dallo stesso Priore; se si tratta di festa parrocchiale o promossa da associazione che ha comunque sede in una parrocchia, il Comitato è sempre presieduto dal Parroco, quale legale rappresentante della persona giuridica della parrocchia, il quale si avvarrà di collaboratori per la gestione degli aspetti tecnico-organizzativi.

Art. 6

Va chiaramente distinta negli apparati, nei luoghi, nelle forme della richiesta di denaro e, più in generale, nell'organizzazione e nella realizzazione, la festa patronale da quella parrocchiale e da quella confraternale.

Art. 7

§1. Non è consentito omologare alla festa patronale le altre feste (parrocchiali e confraternali). Si deve evitare ogni concorrenza e ogni spreco.

§2. Solo il Comitato della festa patronale (previo accordo con le eventuali altre Comunità parrocchiali del luogo, nel rispetto dei tempi delle feste di queste ultime) può questuare sul territorio di tutta la città. Gli altri Comitati sono autorizzati a raccogliere solo nell'ambito del

¹ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVNO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio su Pietà popolare e Liturgia.

Principi e orientamenti, n. 95. ²

Ivi, n. 229.

territorio parrocchiale (per la festa parrocchiale) o solo all'ingresso della Chiesa nella quale si festeggia un Santo (per la festa confraternale), permanendo l'obbligo di contenere all'essenziale ogni espressione di esteriorità.

§3. È auspicabile per ogni città o paese un coordinamento tra i vari Comitati.

Art. 8

§1. La costituzione dei Comitati richiede discernimento sulle persone che li comporranno.

§2. I componenti del Comitato Feste Patronali della singola città sono nominati dall'Arcivescovo. I componenti del Comitato, per la festa parrocchiale o promossa da associazione che ha sede in parrocchia, sono scelti dal parroco il quale dovrà inserire rappresentanti del Consiglio Pastorale e del Consiglio per gli Affari Economici parrocchiali. I componenti del Comitato per la festa confraternale sono, come da art. 5 §2, gli stessi membri del Consiglio Direttivo del sodalizio.

§3. Ogni Comitato può contenere in sé presenze di espressione delle varie categorie cittadine e comunque, si avvarrà di persone, di comprovata fede cattolica, attivamente presenti nella Comunità, di indiscussa moralità, prive di interessi personali-privati o appartenenti a realtà di sospetta legalità.

§4. Non può far parte del Comitato chi ricopra incarichi nell'amministrazione pubblica o compiti direttivi in partiti o associazioni politiche.

Art. 9

§1. È espressamente vietata l'indizione di aste di qualsiasi genere per l'individuazione dei portatori dei sacri simulacri; è altresì riprovata la consuetudine di chiedere offerte durante lo svolgimento delle processioni.

§2. Lì dove le circostanze di natura storico-sociale impediscono l'attuazione della suddetta indicazione, l'Ordinario ha il dovere di vigilare sulla correttezza delle procedure. A tal riguardo è opportuno delegare un presbitero o un laico di comprovata onestà al fine di garantire la trasparenza delle operazioni. Per evitare ambiguità o messaggi non consoni, è opportuno destinare il ricavato delle aste e delle offerte raccolte durante le processioni o parte di esso ad interventi caritativi in precedenza già individuati.

§3. Nei luoghi in cui non vi sia la consuetudine di indire aste per l'accompagnamento dei sacri simulacri, se ne eviti decisamente la nascita. Non sono consentite soste del simulacro durante lo svolgimento delle processioni per motivi folkloristici o legati alla devozione dei privati. Rimane sempre proibito esibire denaro sul simulacro del Santo.

Art.10

§1. Non siano introdotte ulteriori processioni nel calendario, se non dopo un attento discernimento dell'Autorità ecclesiastica, ascoltati il Parroco o Padre spirituale interessati.

§2. Nessuna festa religiosa può essere organizzata senza il consenso scritto dell'Ordinario del luogo. Tutte le richieste di autorizzazione a svolgere le processioni, a firma del Presidente del Comitato, dovranno essere inoltrate, in tempo utile, alla Cancelleria della Curia Arcivescovile per la debita vidimazione.

§3. L'itinerario di ogni singola processione rispecchi la tipologia della festa: la processione della festa patronale abbia chiaramente un respiro cittadino, mentre le feste parrocchiali o confraternali valorizzino il territorio o il quartiere in cui esse hanno sede. L'itinerario delle processioni, da mantenersi per quanto possibile stabile nel tempo, sia concordato con la Curia e da essa approvato

Art. 11

§1. La gestione economica della festa, ispirata a criteri di limpida trasparenza e di legalità, attenendosi al regime tributario vigente, è finalizzata ad onorare tutte le opere relative alla festa. Non può mancare nella festa religiosa cristiana la voce e il dono della carità a favore dei più poveri, ai quali deve essere orientata parte degli introiti della festa. Il contributo alle opere diocesane può essere effettuato con un versamento secondo le indicazioni della Curia diocesana.

§2. Per i fuochi pirotecnici e per le luminarie ci si attenga alle norme vigenti sulla sicurezza. Si faccia il controllo dell'agibilità e della sicurezza degli spazi in cui si terrà la manifestazione. Si stipulino, se occorre, opportune polizze assicurative.

§3. Si comunichi al Comune l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande. Si ricordi che non è ammessa dalla normativa igienico-sanitaria la somministrazione di prodotti "fatti in casa", perché non si può verificare la tracciabilità degli ingredienti e le modalità di produzione.

§4. Nell'opuscolo riportante il programma della festa si eviti di inserire loghi di aziende ed esercenti benefattori; ci si limiti a un ringraziamento di quanti hanno contribuito alla realizzazione della festa in maniera sobria in calce all'opuscolo.

Musica e feste religiose

Art. 12

Nelle nostre feste religiose, quasi sempre, sono presenti con la loro musica le bande musicali, particolarmente nelle processioni. Si tratta delle bande di giro (del luogo interessato o dei paesi vicini). Con le loro guide va concordato il servizio musicale nella processione che deve unicamente aiutare la preghiera del popolo di Dio in cammino. I loro interventi devono scandire le tappe della preghiera e non viceversa.

Art. 13

§1. Le bande sono invitate a scegliere ed eseguire un repertorio adatto al momento religioso della festa. Pertanto, vanno eliminate tutte quelle riduzioni bandistiche di opere liriche o di canzonette che distraggono e non sono adatte allo spirito e al carattere sacro della processione.

§2. Si eseguano brani di canti sacri tradizionali che sono facilmente reperibili e che ben si inseriscono nel contesto delle varie processioni. Sarebbe inoltre auspicabile, previo accordo con il parroco o il rettore della chiesa, che lungo la processione le bande possano eseguire canti religiosi del repertorio comune delle nostre assemblee domenicali per permettere ai fedeli che partecipano di cantare sostenuti dalla banda.

Art. 14

§1. Diverso è il discorso dei Concerti Bandistici di medio o alto livello che vengono generalmente invitati nei giorni della festa. Anche a questo proposito si abbia cura non solo della qualità del Concerto, ma della sobrietà evangelica della festa cristiana. Sarebbe il caso di pensare a gruppi musicali (anche locali) che possano fare nuove proposte, magari più adatte allo spirito della festa religiosa.

Art. 15

§1. Si ribadisce che i compensi vari e gli adempimenti burocratici (permessi SIAE, etc.) vanno espletati con attenzione e rigore, osservando le leggi e le norme civili in vigore. . §2. Con le loro proposte, e le bande musicali e i Concerti Bandistici e i gruppi musicali devono intonarsi e servire lo spirito della festa religiosa alla quale siano stati invitati.

Note legali delle feste religiose

Art. 16

Ogni festa religiosa deve essere preparata anche negli aspetti legali con:
_ richiesta di permesso alla Curia di cui all'art. 10 §§2-3; _ richiesta di permesso al Comune e alle Autorità preposte.

Art. 17

§1. Le nostre feste religiose, in quanto eventi pubblici, interessano anche l'ordine e la sicurezza pubblica, pertanto l'organizzazione di esse deve ottemperare anche alle direttive delle Autorità civili.

§2. Le ultime indicazioni operative sono rinvenibili dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018 (n. 11.001), particolarmente le prescrizioni che riguardano riunioni pubbliche e le celebrazioni religiose (processioni).

§3. Le nuove direttive semplificano tutte le complicazioni burocratiche e operative della Circolare Gabrielli (del 7 giugno 2017), e tuttavia investono il Comune locale per la valutazione della tipologia dell'evento e per concedere l'autorizzazione. .


Art. 18

Prevedendo i tempi necessari per tutti i passaggi istituzionali, i Comitati presentino la domanda di autorizzazione della festa con largo anticipo.


Le presenti disposizioni entreranno in vigore dal 1^o gennaio 2022, a norma del can. 8 §2 del Codice di Diritto Canonico.

Trani, 21 novembre 2021 - Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE


(Sac. Francesco Mastrulli)



L'ARCIVESCOVO

(Mons. Leonardo D'Ascenzo)